

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1008 DEL 31/05/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR.SSA MARINA GAULE - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 895/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 3015 dell'11 gennaio 2024 la dr.ssa Marina GAULE, dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico nella disciplina di oncologia, in servizio presso l'Unità operativa complessa "Oncologia" del presidio ospedaliero di Santorso, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- nell'istruire la pratica di dimissioni con nota prot. n. 6439 del 23 gennaio 2024 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato la dipendente a programmare i congedi spettanti;
- in ragione degli obblighi di preavviso contrattualmente previsti e della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, la dipendente è stata invitata a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 14 maggio 2024;
- con nota prot. n. 6484 del 23 gennaio 2024, la dipendente ha confermato la data di cessazione dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 14 maggio 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro il 13 maggio 2024).

Considerato che:

- l'articolo 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019 prevede, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese; il medesimo termine di preavviso contrattuale di tre mesi è confermato dal nuovo articolo 83, commi 2 e 3, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024;
- l'art. 104, comma 4, del C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area della Sanità, confermato dal nuovo articolo 83, comma 4, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024, prevede altresì che in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso l'Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato;
- si richiama inoltre l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135), confermato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, in merito al divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, riposi e permessi spettanti al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
- alla data di cessazione del rapporto di lavoro, risultano rispettati gli obblighi di preavviso contrattualmente dovuti.

Visti e richiamati:

- l'articolo 104 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019 e l'articolo 83 del C.C.N.L. 23 gennaio 2024 per l'Area della Sanità in tema di preavviso di dimissioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135), confermato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone,

pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente dr.ssa Marina GAULE a decorrere dal 14 maggio 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 13 maggio 2024) con rispetto del termine di preavviso contrattualmente dovuto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto, per le ragioni esposte nelle premesse, dell'efficacia delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla dr.ssa Marina GAULE, dirigente medico a tempo indeterminato, a decorrere dal 14 maggio 2024, nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente dovuto;
2. di precisare che in merito alla cessazione del rapporto di lavoro trova in ogni caso applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.